



Napoli 11.02.2025

*Al Provveditore del PRAP Napoli - Sede
Dt. Lucia CASTELLANO*

Al Garante per la protezione dei dati personali - Roma

E.p.c.

*Al Capo D.A.P. f.f. - Roma
Dt.ssa Lina Di DOMENICO*

*Al D.G. della Direzione Generale del Personale D.A.P.-Roma
Dt. Massimo PARISI*

*Al Direttore della CC Avellino
Dt.ssa Maria Rosaria CASABURO
Sede*

Agli Uffici Relazioni Sindacali PRAP E DAP - Loro Sedi

Alla Segreteria Nazionale UILPAPP e SAPPE - Roma

*Ai Segretari Territoriali UILPAPP e SAPPE Avellino
Loro contatti*

Oggetto: Violazione procedure amministrative interpelli (notifiche e bacheca) e mancata tutela privacy (dati personali sensibili).

Queste OO.SS. a seguito delle molteplici segnalazioni avute, relata refero, a riguardo di quanto in oggetto generalizzato, date le posizioni avverse che la Direzione ha esternato in merito nell'ultima riunione sindacale del 07.02.2025, ritenendo che si sia proceduto nel rispetto delle norme, si rappresenta quanto segue:

De facto; mentre in passato le notifiche relative agli interpelli venivano effettuate tramite presa visione e firma del personale su convocazione della Direzione, e contestualmente affissi in bacheca, oggi, la procedura di notifica è avvenuta soltanto tramite affissione in bacheca di un "avviso" contenente un termine entro il quale rinunciare ed esprimere la propria preferenza su un solo posto di servizio. Questo nuovo"

modus operandi” della neo Direzione ha prodotto non pochi disagi e vizi del procedimento amministrativo.

Tale nuova procedura di notifica non ha avuto l'effetto sperato dalla nuova Direzione in quanto il personale in servizio non è mai venuto a conoscenza dello stesso a causa di una pubblicazione avvenuta presso una bacheca non “idonea”. Quest'ultima è collocata nell'atrio della portineria, ed oltre a risultare “fatiscente”, cosa accertata anche dalle scriventi OO.SS., e accessibile a qualsiasi curioso (nella migliore delle ipotesi !!!) compresa l'utenza; tale bacheca è inoltre di piccole dimensioni, chiusa con catenaccio con alcuni atti affissi dentro e altri affissi all'esterno dei vetri, con scotch da imballaggio. Gli atti affissi all'esterno della bacheca sono proprio quelli relativi all'interpello, ove sono riportati nominativi e posti di servizio della graduatoria; ciò in manifesta violazione della privacy, della sicurezza e del decoro, e come se non bastasse molti atti amministrativi sempre relativi all'interpello sono stati affissi sulle mura adiacenti la bacheca e nello spaccio dell'Istituto (altra pseudo bacheca).

Inoltre, rileviamo altri vizi del procedimento degli interPELLI quali la mancata notifica al personale di Polizia Penitenziaria in CMO, nonché quello in servizio alla sezione distaccata dell'ICAM Lauro. La conseguenza di quanto sopra riportato ha determinato, la mancata rinuncia del personale su alcuni posti di servizio a cui non era interessato e l'assegnazione d'ufficio su altri posti di servizio senza consenso del dipendente, creando malumore tra il personale e caos amministrativo.

Ratio Legis; il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che l'esposizione di dati personali in luoghi accessibili a estranei, può violare i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla legge sulla privacy, queste fonti evidenziano l'importanza di gestire con attenzione l'esposizione di dati personali in ambienti condivisi, senza parlare poi della sicurezza propria dei Poliziotti Penitenziari (chiunque potrebbe leggere ad esempio che Tizio o Caio è stato assegnato quale vincitore di interpello al Rilascio Colloqui, o alla Ruota Pacchi, o alla Portineria).

La bacheca utilizzata per la notifica degli atti amministrativi ai Poliziotti Penitenziari deve essere istituita con un atto formale che garantisca trasparenza e conformità alle norme amministrative, che stabilisce chiaramente la sua funzione, le modalità di utilizzo e le regole relative alla pubblicazione degli atti, per quanto ne sappiamo non abbiamo contezza di tale atto istitutivo della "Bacheca", muro o spaccio. L'atto formale che istituisce la bacheca serve a garantire una base giuridica adeguata ove vengano definite le modalità di affissione e di consultazione, al fine di assicurare che le notifiche siano fatte in modo corretto e ufficiale. Predetto atto Istitutivo della "bacheca" deve specificare la tipologia di atti che possono essere affissi, la durata dell'affissione e le modalità di accesso, ovvero chi può affiggere e rimuovere gli atti (debitamente registrato) e, ogni utile formale disposizione affinché la bacheca non venga manomessa o che gli atti vengano rimossi senza autorizzazione (infatti molti Poliziotti Penitenziari lamentano che non hanno mai visto l'avviso di servizio che indicava i termini di rinuncia o assenso al nuovo posto di servizio, chiunque avrebbe potuto sottrarre quell'atto attaccato con scotch da imballaggio sui vetri). Pertanto, è palese che la "bacheca" utilizzata per la notifica degli atti amministrativi ai Poliziotti Penitenziari deve soddisfare alcune caratteristiche specifiche affinché sia considerata valida per la pubblicazione degli atti, un vero e proprio "Albo Pretorio". La violazione della notifica, nel contesto dell'affissione di atti amministrativi nella bacheca, comporta diverse possibili implicazioni legali. La notifica è un procedimento fondamentale per garantire che un soggetto venga correttamente informato su un atto amministrativo che lo riguarda. Se la notifica non avviene secondo le canoniche modalità previste (ad esempio, tramite affissione in bacheca senza rispettare le regole stabilite), le conseguenze scontate per legge sono la mancata conoscenza dell'atto e pertanto l'invalidità dell'atto che perde la sua efficacia.

Citiamo ad ogni buon fine a supporto di quanto esposto alcune sentenze:

1. Sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9825/2013: Questa sentenza ha trattato il tema della nullità di un atto amministrativo per difetto di notifica, con particolare riferimento alla notifica tramite bacheca. Il TAR ha stabilito che, quando non vengono rispettate le modalità di notifica stabilite dalle norme interne dell'amministrazione, l'atto amministrativo può essere dichiarato nullo. In questo caso, la notifica eseguita tramite bacheca senza la corretta formalizzazione (ad esempio, senza l'indicazione della data di affissione e senza l'avviso di ricevimento) è risultata invalida, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
2. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4911/2018: Il Consiglio di Stato ha esaminato la regolarità della



procedura di interpello all'interno di un procedimento amministrativo, stabilendo che il salto di alcuni passaggi previsti dalla normativa interna configura una violazione del principio di correttezza e trasparenza. In particolare, la mancata acquisizione di determinati documenti necessari per l'istruttoria dell'interpello e il non rispetto delle formalità di notifica agli interessati hanno portato all'annullamento dell'atto amministrativo. La sentenza sottolinea come la violazione delle regole procedurali, anche se non direttamente pregiudizievole per il destinatario, possa compromettere la legittimità dell'atto stesso.

3. Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 4719/2015: Il TAR Campania ha trattato il caso di un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, nel quale è stato rilevato un vizio procedurale relativo alla mancata comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. In questo caso, l'atto amministrativo è stato annullato per violazione del diritto di difesa, poiché il dipendente non è stato adeguatamente informato e non ha avuto la possibilità di partecipare al procedimento. La sentenza riafferma l'importanza di rispettare tutte le fasi procedurali previste, anche nel contesto di procedimenti disciplinari interni.

4. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2157/2020: In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha esaminato un concorrente escluso da un interpello pubblico per un errore materiale nelle procedure di selezione. La Corte ha sottolineato che un errore nel rispetto delle procedure di selezione, come la mancata convocazione del candidato o la non corretta pubblicazione dei risultati, rappresenta una violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Sebbene l'errore fosse materiale, la violazione procedurale ha comportato l'annullamento dell'atto di esclusione e la necessità di rifare la procedura.

5. Sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 1572/2017: In questo caso, il TAR Lombardia ha trattato l'invalidità di un atto amministrativo che derivava dal salto di passaggi procedurali obbligatori, come la mancata consultazione di un parere obbligatorio. Il tribunale ha stabilito che la mancata acquisizione di un parere necessario per l'adozione di un atto amministrativo, come nel caso di provvedimenti relativi a lavori pubblici, comporta una violazione delle regole procedurali che rende l'atto nullo.

Per tutto quanto anzi rappresentato voglia la S.V. Provveditore dell'A.P. Campania, cortese urgenza onde evitare ulteriori disagi al Personale di Polizia Penitenziaria e al buon andamento dell'attività della P.A., intercedere e invalidare la predetta procedura di interpelli e/o sanare la procedura ove possibile, parimenti impartire disposizioni affinché sia rimossa quello scempio di pseudo bacheca e ne venga istituita una nuova secondo dettato normativo che risponda ai principi di buona amministrazione, riservatezza, sicurezza, trasparenza e decoro nonché confacente alle reali esigenze materiali.

Al Garante per la protezione dei dati personali si chiede ogni dovuta azione utile ai fini del caso.

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti

SAPPE

Segr. Regionale Tiziana GUACCI

UIL P.A. PP

Segr. Naz.le Domenico de BENESICTIS

**firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993*